

DELIBERAZIONE 30 DICEMBRE 2021
635/2021/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2022, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI. DISPOSIZIONI IN MERITO AL *BONUS* ELETTRICO E GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187^a *bis* riunione del 30 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge 368/03);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (di seguito: decreto-legge 244/16), convertito con modificazione in legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 (di seguito: decreto-legge 99/21);
- la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 73/21 (di seguito: legge 106/21);
- il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (di seguito: decreto-legge 130/21);

- il testo della Legge di bilancio 2022, come risulta dall'Atto AC 3424 approvato dalla Camera dei Deputati in data 30 dicembre 2021 in seconda lettura conforme a quello approvato dal Senato della Repubblica, attualmente in fase di promulgazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: AC 3424 approvato), e in particolare l'articolo 1, commi da 503 a 505 e da 507 a 508;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: decreto ministeriale 29 dicembre 2016);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2021, 301/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2012/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07, approvato con deliberazione 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" (TISG), approvato con deliberazione 72/2018/R/gas, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2019/R/gas);
- la "Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale", approvata con la deliberazione 67/2019/R/gas, come successivamente integrata e modificata (RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (RTTG), approvata con deliberazione 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 554/2019/R/gas);

- la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTRG), approvato con deliberazione 554/2019/R/gas, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 572/2019/R/com (di seguito: deliberazione 572/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 349/2020/R/com (di seguito: deliberazione 349/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 595/2020/R/com (di seguito: deliberazione 595/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2021, 123/2021/R/com (di seguito: deliberazione 123/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2021/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021 (di seguito: TIT);
- la deliberazione 22 giugno 2021, 257/2021/R/com (di seguito: deliberazione 257/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com (di seguito: deliberazione 278/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com (di seguito: deliberazione 396/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 401/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 621/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 621/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 622/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 622/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 623/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 623/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 637/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 637/2021/R/gas);
- la comunicazione della Sogin prot. 60899 del 3 dicembre 2021 (prot. Autorità 45676 del 6 dicembre 2021) (di seguito: comunicazione 3 dicembre 2021);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 45843 del 14 dicembre 2021 (prot. Autorità 46631 del 14 dicembre 2021);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. GSE/P20210035777 del 23 dicembre 2021 (prot. Autorità 48348 del 23 dicembre 2021) (di seguito: comunicazione 23 dicembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- nel corso del 2021 si è evidenziato uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas, con impatti straordinari sull'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché effetti significativi anche sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato libero;
- in relazione a tale situazione, al fine di contenere, nell'ambito del possibile, l'impatto sugli utenti finali, l'Autorità ha adottato misure straordinarie in occasione dell'aggiornamento tariffario del III e del IV trimestre 2021, rese possibili grazie alle disposizioni adottate dal Governo, che hanno previsto l'erogazione da parte del Bilancio dello Stato delle risorse necessarie;
- in particolare, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 99/21, poi sostituito all'articolo 5bis del decreto-legge 73/21, ha previsto misure per il settore elettrico “*anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe*”, che consistono nel trasferimento alla Cassa di 1,2 miliardi di euro per il contenimento degli adeguamenti tariffari del settore elettrico nel III trimestre 2021, risorse, tra l'altro, finanziate con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂;
- l'Autorità, con la deliberazione 278/2021/R/com, tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate, nonché delle migliorate previsioni di competenza del conto alimentato dall'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} , per il III trimestre 2021 ha, tra l'altro, disposto di:
 - a. ridurre significativamente il livello dell'elemento A_{3*SO5} della componente tariffaria A_{SO5} ;
 - b. prevedere che le risorse di cui del decreto-legge 99/21 da trasferire alla Cassa siano destinate a coprire il mancato gettito derivante nel III trimestre 2021 da quanto previsto alla precedente lettera a.;
 - c. ridurre il livello dell'elemento A_{ESOS} della componente tariffaria A_{SO5} per tener conto dei minori oneri relativi all'incentivazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica, a causa della riduzione di cui alla precedente lettera a., con effetto stimato pertanto nullo sul livello della liquidità dei conti di gestione presso la Cassa;
 - d. annullare, transitoriamente, l'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} ;
- l'aggravarsi delle tensioni sui prezzi registrate sui mercati energetici nei mesi successivi all'adozione della deliberazione 278/2021/R/com ha spinto il Governo a disporre ulteriori misure straordinarie al fine di mitigare l'impatto sugli utenti finali del settore elettrico e gas anche nel IV trimestre 2021;
- in particolare, in relazione al settore elettrico, il decreto-legge 130/21 ha previsto, tra l'altro:
 - un contributo di 1,2 miliardi di euro da parte del Bilancio dello Stato, da versare alla Cassa, ai fini di confermare per il IV trimestre 2021 quanto già

- disposto per il trimestre precedente in relazione agli oneri generali di sistema, con riferimento a tutte le tipologie di utenza;
- un contributo di ulteriori 800 milioni di euro da parte del Bilancio dello Stato, da versare alla Cassa, per annullare per il IV trimestre 2021 “*le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW*”;
 - in relazione al settore del gas naturale, il decreto-legge 130/21 ha previsto, tra l’altro, un contributo di 480 milioni di euro da parte del Bilancio dello Stato, da versare alla Cassa, ai fini di diminuire per il IV trimestre 2021 le aliquote relative agli oneri generali del settore gas;
 - inoltre, l’articolo 3 del decreto-legge 130/21 ha previsto, per il trimestre ottobre-dicembre 2021, un rafforzamento sia della compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico (di seguito: *bonus elettrico*) sia della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus gas*), disponendo che questi siano rideterminati “*dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza di 450 milioni di euro*”;
 - con la deliberazione 396/2021/R/com, pertanto, l’Autorità, dando attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 130/21, per il IV trimestre 2021, ha previsto:
 - a. per il settore elettrico, di annullare le aliquote delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* per tutte le utenze di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT nonché per le utenze di cui al comma 2.2, lettera d), del medesimo TIT con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
 - b. per il settore elettrico, di confermare, per tutte le utenze elettriche diverse da quelle di cui alla precedente lettera a., le aliquote delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* già stabilite dalla deliberazione 278/2021/R/com;
 - c. di annullare, per tutti gli utenti del settore gas, le aliquote delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST;
 - d. di determinare, limitatamente al periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021, compensazioni di spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale aggiuntive rispetto a quelle già determinate su base annua per il 2021;
 - con la deliberazione 401/2021/R/gas, l’Autorità ha, inoltre, annullato, per il IV trimestre 2021, le aliquote della componente UG3 e UG3T per tutti gli utenti del settore gas;
 - le risorse messe a disposizione coi decreti-legge 73/21 e 130/21 rendono sostenibili le disposizioni adottate con le deliberazioni 278/2021/R/com, 396/2021/R/com e 401/2021/R/gas limitatamente al III e IV trimestre 2021.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 23 dicembre 2021, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2022;
- dette previsioni si basano sulle aliquote delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas fissate dall'Autorità con le deliberazioni 278/2021/R/com, 396/2021/R/com e 401/2021/R/gas;
- gli oneri previsti in capo al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT (di seguito: conto A3), alimentato dalla componente tariffaria A_{SOS} , di competenza degli anni 2021 e 2022 registrano una significativa riduzione rispetto alle previsioni del trimestre precedente;
- detta riduzione è essenzialmente dovuta al significativo incremento del PUN e dei prezzi *forward* dell'energia elettrica registrati nel 2021;
- i minori oneri attesi in capo al conto A3 attenuano e ritardano gli impatti negativi previsti sulla liquidità dei conti di gestione presso Cassa derivanti dal livello ridotto (o nullo, per alcune tipologie d'utenza) delle componenti tariffarie del settore elettrico e gas definite con le deliberazioni 278/2021/R/com, 396/2021/R/com e 401/2021/R/gas; e che detto livello ridotto risulta, comunque, non sostenibile nel medio termine in assenza di ulteriori interventi;
- alcuni conti alimentati da elementi della componente tariffaria A_{RIM} risentono negativamente dei prezzi alti registrati sui mercati e risultano in probabile sofferenza nel medio termine, e in particolare:
 - a. il conto di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT, alimentato dall'elemento A_{RIM} , a copertura delle agevolazioni previste per gli usi ferroviari, in quanto l'aumento del PUN comporta un significativo aumento dell'onere di competenza 2021 e 2022 rispetto agli anni precedenti;
 - b. il conto di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT, alimentato dall'elemento A_{SRIM} (di seguito: conto AS), a copertura degli oneri del *bonus* elettrico, sia per il previsto aumento dei beneficiari a partire dall'anno 2021, sia in quanto l'aumento dei costi dell'energia elettrica implica un incremento del *bonus* da riconoscere ai medesimi beneficiari;
- anche il conto di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG, alimentato dalle componenti tariffarie GS e GST, su cui gravano gli oneri del *bonus* gas, risulta in sofferenza nel medio termine, per gli stessi motivi del conto AS;
- risultano, infine, in sofferenza alcuni conti di gestione di cui alla RTTG, impattati negativamente dall'aumento dei prezzi del gas, nonostante l'adeguamento al rialzo delle componenti CRV^{BL} e CRV^{ST} disposto dalle deliberazioni 278/2021/R/com e 396/2021/R/com;
- pertanto, Cassa e GSE prevedono che, ad aliquote vigenti e senza ulteriori interventi, la liquidità complessiva dei conti di gestione possa manifestare criticità entro l'autunno 2022.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- l'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03, come modificato dall'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
- l'Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03; e che la componente MCT a partire dal 1 gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 34.4, lettera i), del TIT, è confluita nella componente *ARIM* (elemento *A_{mctRIM}*);
- con la deliberazione 595/2020/R/com, l'Autorità ha fissato, per l'anno 2021, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 pari a 0,0187 centesimi di euro, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto;
- in coerenza con la metodologia adottata con la deliberazione 595/2020/R/com, l'aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2020 - novembre 2021, rispetto ai dodici mesi precedenti;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2020 - novembre 2021, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari a +1,51%;
- con la comunicazione 23 dicembre 2021, il GSE ha altresì:
 - a. aggiornato la stima della quota parte degli oneri in capo al conto A3 relativa alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili per il 2022;
 - b. aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2022;
- per il 2022 gli oneri di cui al precedente punto, lettera a), risultano pari a zero;
- già in sede dell'aggiornamento tariffario a partire dal 1 trimestre 2020, con la deliberazione 572/2019/R/com, l'Autorità ha provveduto ad azzerare l'elemento *A_{3RIM}* della componente tariffaria *ARIM*, istituita a copertura dei suddetti oneri;
- il comma 34.10 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria *A_{SOS}* sono definite come combinazione lineare di:
 - a. aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (*K_{OGSOS}*),

- uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
- b. un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo;
- il comma 34.11 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria *ARIM* sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (*K_{OGRIM}*), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici;
 - con le deliberazioni 621/2021/R/eel, 622/2021/R/eel e 623/2021/R/eel, l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura per gli utenti domestici e non domestici per l'anno 2022.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- ai sensi dell'articolo 36 della RTTG sono istituiti, tra gli altri:
 - il corrispettivo *CRV^{BL}*, espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas (di seguito: corrispettivo *CRV^{BL}*);
 - il corrispettivo *CRVST*, espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al settlement gas (di seguito: corrispettivo *CRVST*);
- ai sensi dell'articolo 37 della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano il gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi:
 - *CRVST* sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*" di cui al TISG;
 - *CRV^{BL}* sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas" di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11;
- i corrispettivi sopraccitati sono funzionali alla copertura di costi per l'approvvigionamento di risorse (delta in-out degli impianti di distribuzione e il gas per il funzionamento del sistema) i cui prezzi sono correlati al prezzo all'ingrosso del gas naturale;
- con la deliberazione 278/2021/R/com l'Autorità ha disposto di ridefinire il valore del corrispettivo *CRVST*, fissandolo pari a 1,000 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2022;
- con la deliberazione 396/2021/R/com l'Autorità ha disposto che, a valere dal 1 aprile 2022, il corrispettivo *CRV^{BL}* è fissato pari a 0,3300 centesimi di euro/smc e, con la medesima decorrenza, il corrispettivo *CRVST* è fissato pari a 2,0000 centesimi di euro/smc;
- il livello dei corrispettivi sopraccitati (*CRVST* attualmente pari a 0,55 centesimi di euro/smc, 1 centesimo di euro/smc dal 1 gennaio 2022 e 2 centesimi di euro/smc dal 1 aprile 2022, *CRV^{BL}* pari a 0,02 centesimi di euro/smc e a 0,33 centesimi di

euro/smc dal 1° aprile 2022) risulta sottodimensionato alla luce dell'incremento del prezzo del gas all'ingrosso intervenuto successivamente all'ultimo aggiornamento;

- il comma 3.1 della deliberazione 278/2021/R/com ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2022, il valore della componente tariffaria RET è fissato a 1,1443 centesimi di euro/smc.

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dell'ultimo trimestre del 2021 lo scenario fortemente rialzista già registrato nei mesi precedenti si è ulteriormente aggravato;
- per far fronte a tale situazione, il Governo ha inserito nel testo dell'AC 3424 approvato una nuova manovra, al fine di mitigare, per quanto possibile, gli impatti di questa nuova congiuntura;
- in particolare, l'articolo 1 dell'AC 3424 approvato prevede:
 - a. al comma 503, che *“Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre dell'anno 2022 in coerenza con quanto disposto per il terzo trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché con quanto disposto per il quarto trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505”*;
 - b. al comma 504, che *“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 503, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”*;
 - c. al comma 505, che *“Per le finalità di cui ai commi 503 e 504 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, di una somma pari a 1.800 milioni di euro”*;
 - d. al comma 507, che *“Al fine di contenere per il primo trimestre 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022”*;
 - e. al comma 508, che *“Per il primo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in*

gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2022”;

- la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge di bilancio 2022 dovrebbe avvenire il 31 dicembre; ciò comporta che l'attuazione di tale legge da parte dell'Autorità – in particolare per le disposizioni previste dall'AC 3424 approvato (articolo 1, commi da 503 a 505 e da 507 a 508), laddove confermate – dovrebbe avvenire solo dopo l'entrata in vigore della medesima legge, con la conseguenza che (anche in ragione dei tempi necessari per gli operatori per poter provvedere all'adempimento alle disposizioni dell'Autorità) gli effetti di tutela della generalità della clientela finale si produrrebbero con ritardo rispetto alle esigenze sottese alle citate disposizioni di legge;
- le risorse messe a disposizione dall'articolo 1, comma 505, dell'AC 3424 approvato consentono di replicare anche nel I trimestre 2022 le aliquote ridotte delle componenti *ASOS* e *ARIM* già definite per il IV trimestre 2021 con la deliberazione 396/2021/R/com;
- le risorse messe a disposizione dall'articolo 1, comma 507, dell'AC 3424 approvato consentono di confermare anche nel I trimestre 2022 l'annullamento delle aliquote delle componenti RE, RET, GS e GST nonché delle componenti *UG₃* e *UG_{3T}* per tutti gli utenti del settore gas, già deciso per il IV trimestre 2021 con la deliberazione 396/2021/R/com;
- con la deliberazione 637/2021/R/gas, l'Autorità conferma l'annullamento, per il I trimestre 2022, delle aliquote della componente *UG₃* e *UG_{3T}* per tutti gli utenti del settore gas.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AI *BONUS* ELETTRICO E GAS

- con la deliberazione 595/2020/R/com l'Autorità ha aggiornato il *bonus* elettrico e il *bonus* gas per l'anno 2021, indicando, nelle Tabelle 9, 10 e 11 allegare al medesimo provvedimento, i valori in vigore dal 1 gennaio 2021;
- con la deliberazione 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com, l'Autorità ha approvato le “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei *bonus* sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” vigenti dal 1 gennaio 2021, indicando, nell'Allegato A, le disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione della spesa

sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico, nell'Allegato B, tra l'altro, le disposizioni in materia di quantificazione dell'agevolazione spettante ai clienti domestici indiretti gas e di messa a disposizione dei dati ai fini della sua successiva corresponsione e, nell'Allegato D, le modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in condizioni di disagio fisico;

- con la deliberazione 396/2021/R/com, l'Autorità, al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 130/21, ha determinato compensazioni di spesa aggiuntive per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, limitatamente al periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021, rispetto a quelle già determinate su base annua per il 2021 con deliberazione 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com;
- con riferimento alle modalità di corresponsione delle compensazioni, la deliberazione 63/2021/R/com dispone:
 - all'articolo 10, comma 1, dell'Allegato A che *“il bonus sociale elettrico è riconosciuto tempestivamente mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo per anno”*;
 - all'articolo 10, comma 2, dell'Allegato A che *“il bonus sociale gas è riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno”*;
 - all'articolo 10, comma 3, dell'Allegato A che *“il bonus sociale gas è riconosciuto ai clienti domestici indiretti attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario)”*;
 - all'articolo 5, comma 1, dell'Allegato D che *“la compensazione è riconosciuta mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo”*;
- l'articolo 13 dell'Allegato A alla delibera 63/2021/R/com prevede inoltre che l'aggiornamento del *bonus* sociale elettrico e del *bonus* sociale gas sia effettuato a valere per l'anno n, applicando ai valori in vigore nell'anno n-1 la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo:
 - a. per l'elettrico: con tariffa per cliente residente, potenza impegnata di 3 kW e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al lordo degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016;
 - b. per il gas naturale: con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela al netto degli oneri fiscali registrata nei quattro

trimestri antecedenti l'aggiornamento fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 185/08.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AGLI ONERI NUCLEARI (SETTORE ELETTRICO)

- con la comunicazione 3 dicembre 2021, la Sogin ha trasmesso, all'Autorità, il piano finanziario 2022, in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2), sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT);
- il piano di cui al precedente alinea prevede, altresì, una erogazione, da parte della Cassa, nel mese di febbraio 2022, come prima rata di un esborso straordinario in relazione alla possibile conclusione di un accordo con la *Nuclear Decommissioning Authority* (NDA) britannica in merito al contratto Latina '79 e alla cessione onerosa dei prodotti del riprocessamento presso Sellafield di parte del combustibile irraggiato italiano (di seguito: accordo NDA).

RITENUTO CHE:

- al fine di assicurare agli operatori un tempo minimo per mettere in atto le attività propedeutiche alla tempestiva implementazione operativa di quanto previsto ai sensi del presente provvedimento (attuativo delle disposizioni di cui all'AC 3424 approvato (articolo 1, commi da 503 a 505 e da 507 a 508)), sia necessario e urgente adottare il medesimo provvedimento prima dell'effettiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge di bilancio 2022;
- sia pertanto necessario subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'effettiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni previste nella Legge di bilancio 2022 con il medesimo contenuto di quello risultante dall'AC 3424 approvato (articolo 1, commi da 503 a 505 e da 507 a 508); conseguentemente, in caso di disposizioni pubblicate con contenuto difforme, l'Autorità interverrà tempestivamente al fine di adottare gli adeguamenti necessari.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 503 e 504, dell'AC 3424 approvato, confermando per il I trimestre 2022 le aliquote vigenti delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM*, e rimandando, in via straordinaria, l'aggiornamento dei valori di *KOGSOS* e *KOGRIM*;

- fissare, per l'anno 2022, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 pari a 0,0190 centesimi di euro/kWh;
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 507, dell'AC 3424 approvato, confermando per il I trimestre 2022 l'annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas già disposto per il IV trimestre 2021, modificando pertanto, in parte, quanto già disposto dal comma 3.1 della deliberazione 278/2021/R/com;
- dare seguito a quanto già disposto dal comma 3.2 della deliberazione 278/2021/R/com, e, pertanto fissare, a partire dal 1 gennaio 2022, il valore della componente CRV^{ST} pari a 1,000 centesimi di euro/smc;
- ridefinire, a partire dal 1 luglio 2022, il valore dei corrispettivi CRV^{BL} e CRV^{ST} sulla base di stime di fabbisogno annuo di gettito aggiornate sulla base delle attuali quotazioni dei prezzi all'ingrosso del gas naturale, fissandolo pari a:
 - CRV^{BL} pari a 0,9000 centesimi di euro/smc;
 - CRV^{ST} pari a 3,1000 centesimi di euro/smc;
- alla luce della attuale elevata volatilità del prezzo del gas naturale, rendere noto fin da ora che potrebbe rendersi necessario, in occasione del provvedimento di aggiornamento delle componenti tariffarie per il II trimestre del 2022, stabilire una decorrenza delle suddette variazioni anticipata rispetto alla prassi che prevede il loro aggiornamento con anticipo di due trimestri;
- confermare tutti i valori delle ulteriori componenti del settore gas.

IN RELAZIONE AI *BONUS* ELETTRICO E GAS

- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 508, dell'AC 3424 approvato e, a tal fine, procedere operativamente, lasciando invariato il livello del *bonus* definito nel 2021, in via straordinaria rispetto alle modalità di aggiornamento previste dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, e intervenendo per ammortizzare gli aumenti di spesa, analogamente al IV trimestre 2021, tramite "componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo" (di seguito: CCI), che siano in grado di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali incorreranno i clienti domestici beneficiari di *bonus* sociale;
- rinviare ad un successivo provvedimento l'aggiornamento, in coerenza con le logiche ordinarie, del *bonus* applicabile nei periodi successivi al primo trimestre del 2022;
- per ogni utente tipo considerato nell'ambito dei tre meccanismi di protezione attualmente vigenti (*bonus* elettrico per disagio economico, *bonus* elettrico per disagio fisico e *bonus* gas), determinare la CCI applicabile nel I trimestre 2022

- come somma della variazione di spesa lorda trimestrale prevista senza agevolazioni e della CCI applicata nel IV trimestre 2021;
- determinare gli ammontari delle compensazioni aggiuntive di cui al precedente alinea sulla base di un calcolo che tenga conto, per ogni tipologia di *bonus* considerato, dell'incremento di spesa trimestrale lorda atteso tra il IV trimestre 2021 e il I trimestre 2022 da clienti finali domestici serviti in regime di maggior tutela e, nel caso del *bonus* gas per riscaldamento, della quota di consumi mediamente registrata tra gennaio e marzo in ciascuna zona climatica, nonché della opportunità di rendere facilmente calcolabili le aliquote pro-quota giorno su un periodo di 90 giorni;
 - prevedere che le modalità di corresponsione delle compensazioni aggiuntive di cui al precedente alinea siano definite in modo tale da rispecchiare quelle già fissate dalla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i., con particolare riferimento ai commi 10.1, 10.2, 10.3 dell'Allegato A, e 5.1 dell'Allegato D, fatta eccezione per quanto previsto al punto successivo;
 - prevedere che, nei casi previsti al comma 10.3 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i., il *bonus* sociale integrativo sia riconosciuto ai clienti domestici indiretti che hanno presentato una DSU nell'anno 2022 e che presentano i requisiti di ammissione di cui al comma 6.2, dell'Allegato A alla medesima deliberazione al momento delle verifiche di cui al comma 15.1 dell'Allegato B alla stessa.

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:

- impartire disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei contributi da parte del Bilancio dello Stato previsti dall'articolo 1, commi 505, 507 e 508 dell'AC 3424 approvato, in particolare in relazione alla loro destinazione ai diversi conti di gestione interessati.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di
 - 29,563 milioni di euro entro il 31 gennaio 2022;
 - 19,825 milioni di euro entro il 28 febbraio 2022;
 - 19,821 milioni di euro entro il 31 marzo 2022a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*;
- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di
 - 0,437 milioni di euro entro il 31 gennaio 2022;
 - 0,175 milioni di euro entro il 28 febbraio 2022;
 - 0,179 milioni di euro entro il 31 marzo 2022a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT per l'anno 2022;

- prevedere, inoltre, che la Sogin dia immediata evidenza alla Cassa e all’Autorità della sottoscrizione dell’accordo NDA di cui in premessa, nonché dell’ammontare e della data prevista della prima rata del pagamento straordinario connesso al medesimo accordo;
- prevedere che la Cassa, salvo diversa indicazione da parte del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità, eroghi alla Sogin l’ammontare di cui al precedente alinea, a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere sul conto A2, entro i 5 giorni lavorativi precedenti alla data di pagamento come comunicata da Sogin ai sensi del precedente punto

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento dell’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 per l’anno 2022

- 1.1 Per l’anno 2022, l’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-bis della legge 368/03, è pari a 0,0190 centesimi di euro/kWh.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 2.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 2.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 6 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 2.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 595/2020/R/com, sono confermati.
- 2.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 luglio 2021, per il soggetto di cui al comma 32.1 del TIT, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 278/2021/R/com, sono confermati.
- 2.6 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui al comma 1.6 della deliberazione 396/2021/R/com, sono confermate.

- 2.7 Il 100% della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 3.3 Il valore della componente CRV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui al comma 3.3 della deliberazione 595/2020/R/com, è confermato.
- 3.4 Il valore della componente CRV^{BL} , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020, di cui al comma 2.4 della deliberazione 349/2020/R/com, è confermato fino al 31 marzo 2022.
- 3.5 Il valore della componente CRV^{ST} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, è posto pari a 1,000 centesimi di euro/smc.
- 3.6 Il valore della componente CRV^{CS} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022, di cui al comma 2.6 della deliberazione 123/2021/R/com, è confermato.

Articolo 4

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas per i clienti in stato di disagio per l'anno 2022

- 4.1 In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 508, dell'AC 3424 approvato, con riferimento al periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1 gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, vengono applicati *bonus* sociali integrativi, i cui ammontari si sommano a quelli delle compensazioni:
- riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico, di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Appendice 2 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.;
 - riconosciute ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico, di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, così come modificata dalla 257/2021/R/com e smi;
- 4.2 I valori delle componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo ("CCI"), applicabili dal 1 gennaio 2022, sono indicati nelle Tablelle 1, 2 e 3, allegate al presente provvedimento (penultima colonna).
- 4.3 I CCI sono corrisposti coerentemente con quanto già disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i. e dalla delibera 396/2021/R/com:

- nei casi previsti ai commi 10.1 e 10.2 dell'Allegato A alla delibera 63/2021/R/com e s.m.i. e al comma 5.1 dell'Allegato D alla medesima delibera, il *bonus* sociale integrativo è riconosciuto tempestivamente mediante l'applicazione, pro-quota giorno, della componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto per trimestre, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCI_Itrim2022}{90} * gg$$

dove gg sono i giorni, compresi nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022 di vigenza del *bonus*, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa; l'ultima colonna delle *Tabelle 1, 2 e 3* riporta il valore della compensazione giornaliera totale da riconoscere agli aventi diritto nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022; al fine di consentire la concreta corresponsione del *bonus* agli aventi diritto, come già disposto dalla delibera 63/2021/R/com e s.m.i. il Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) attribuisce la tipologia di compensazione ad ogni POD/PDR sulla base di quanto indicato al comma 9.5 dell'Allegato A alla medesima delibera e rende disponibile tale informazione all'impresa distributrice, all'Utente del Dispacciamento/Utente della distribuzione e alla Controparte Commerciale abbinati al POD/PDR stesso, unitamente alle ulteriori informazioni necessarie per la corresponsione ai sensi del medesimo provvedimento;

- nei casi previsti al comma 10.3 dell'Allegato A alla delibera 63/2021/R/com e s.m.i., il *bonus* sociale integrativo CCI_I trim2022 è riconosciuto unitamente alla componente CCG, ai clienti domestici indiretti che hanno presentato una DSU nell'anno 2022 e che presentano i requisiti di ammissione di cui al comma 6.2, dell'Allegato A alla medesima delibera al momento delle verifiche di cui al comma 15.1 dell'Allegato B al medesimo provvedimento, attraverso la corresponsione di un contributo *una tantum*, tramite un unico bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario); a tal fine, come già disposto all'articolo 16.1, dell'Allegato B alla delibera, il Gestore del SII determina l'importo dell'agevolazione in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9.4 dell'Allegato A al medesimo provvedimento e ne dà comunicazione a CSEA entro i termini ivi indicati, ai fini della successiva corresponsione del bonifico domiciliato con le modalità di cui all'articolo 10.6 del medesimo Allegato A.

4.4 Il CCI viene applicato secondo le medesime modalità già indicate all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e all'articolo 6 dell'Allegato D alla medesima deliberazione. Il calcolo della quota pro-die della componente *bonus* CCI è effettuato analogamente a quello della componente CCE o CCG. I documenti di fatturazione dovranno evidenziare l'importo complessivo dato dalla somma del rateo della componente CCE o CCG e del rateo della componente CCI.

Articolo 5

Aggiornamenti con efficacia dal 1 luglio 2022 in relazione a componenti tariffarie di cui alla RTTG

- 5.1 A decorrere dal 1 luglio 2022, il valore del corrispettivo CRV^{BL} è fissato a 0,9000 centesimi di euro/smc.
- 5.2 A decorrere dal 1 luglio 2022, il valore del corrispettivo CRV^{ST} è fissato a 3,1000 centesimi di euro/smc.
- 5.3 L'Autorità, tenuto conto delle motivazioni di cui in premessa, si riserva di disporre, in occasione degli aggiornamenti per il II trimestre 2022, l'anticipo della decorrenza di quanto disposto dai commi 5.1 e 5.2.

Articolo 6

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e a Sogin

- 6.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
 - 29,563 milioni di euro entro il 31 gennaio 2022;
 - 19,825 milioni di euro entro il 28 febbraio 2022;
 - 19,821 milioni di euro entro il 31 marzo 2022a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*.
- 6.2 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
 - 0,437 milioni di euro entro il 31 gennaio 2022;
 - 0,175 milioni di euro entro il 28 febbraio 2022;
 - 0,179 milioni di euro entro il 31 marzo 2022a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT di competenza del 2022.
- 6.3 La Sogin dà immediata evidenza alla Cassa e all'Autorità della sottoscrizione dell'accordo NDA di cui in premessa, nonché dell'ammontare e della data prevista del pagamento straordinario connesso al medesimo accordo.
- 6.4 Salvo diversa indicazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, la Cassa eroga alla Sogin l'ammontare di cui al precedente punto, a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere sul conto A2, entro i 5 giorni lavorativi precedenti alla data di pagamento comunicata ai sensi del comma 6.3.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Le risorse di cui all'articolo 1, comma 505, dell'AC 3424 approvato, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo disegno di legge, sono destinate:
 - per 2,07% al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT;

- per 77,50% al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT;
- per 12,16% al Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
- per 0,42% al Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
- per 0,63% al Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
- per 0,00% al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;
- per 0,32% al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 41.1, lettera l), del TIT;
- per 6,56% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
- per 0,34% al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.

7.2 Le risorse di cui all'articolo 1, comma 507, dell'AC 3424 approvato, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo disegno di legge, sono destinate:

- per 4,74% al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT;
- per 60,13% al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG;
- per 27,30% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG;
- per 2,96% al Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui al comma 74.1, lettera e), della RTDG;
- per 4,51% al Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, di cui al comma 74.1, lettera g), della RTDG;
- per 0,24% al Conto per i servizi di ultima istanza, di cui al comma 74.1, lettera h), della RTDG;
- per 0,12% al Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto, di cui all'articolo 6 della deliberazione 363/2012/R/gas.

7.3 Le risorse di cui all'articolo 1, comma 508, dell'AC 3424 approvato, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo disegno di legge, sono destinate:

- per 41,37% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
- per 58,63% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG.

7.4 Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito internet, con efficacia condizionata alla pubblicazione, in senso conforme, della Legge di bilancio in Gazzetta Ufficiale; in caso di mancata pubblicazione della Legge di bilancio 2022, ovvero di pubblicazione con testo difforme da quello preso a riferimento ai fini della presente deliberazione, l’Autorità riesercita i propri poteri con provvedimenti urgenti, al fine di adottare gli adeguamenti necessari.

30 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini